

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997 (in Gazz. Uff., 21 maggio, n. 116). - Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini.

Preambolo

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

Visto l'art. 5, comma 2, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per le pari opportunità conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 luglio 1996; Visti la dichiarazione e il programma di azione adottati dalla quarta conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 4-15 settembre 1995); Visto il quarto programma d'azione a medio termine per la parità e le pari opportunità tra donne e uomini (1996-2000) dell'Unione europea; Visto il documento approvato dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna nel dicembre 1996; Considerato che nei Paesi occidentali e in Italia le donne hanno ormai raggiunto alti livelli di scolarità e accedono in elevata percentuale alle professioni di alta qualificazione e ad impieghi che comportano assunzione di responsabilità; che, nonostante resti elevato il tasso di disoccupazione e persistano aree di segregazione, la linea di tendenza è verso l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro e verso lo sviluppo di una consistente realtà di imprenditorialità femminile; Considerato che tuttavia perdura la marginalità femminile nelle sedi di direzione e di decisione, nell'ambito delle professioni, delle aziende, della pubblica amministrazione, delle istituzioni politiche; Ritenuto che le cause di tale fenomeno vanno ricercate sia nelle modalità di funzionamento dei luoghi della decisione, che risultano spesso estranee alla cultura e allo stile di vita delle donne, sia nella distribuzione asimmetrica del carico delle responsabilità familiari tra i due sessi, sia nella permanenza di meccanismi di esclusione, e che su tali fenomeni occorre intervenire con un'azione coerente e concertata dei pubblici poteri; Ritenuto che l'esperienza sociale dei lavori delle donne fa emergere l'esigenza di una valorizzazione del lavoro di cura come connotato primario della qualità della convivenza civile e delle relazioni tra le persone, la necessità di un diverso uso del tempo a fondamento di un moderno stato sociale, l'opportunità di una redistribuzione del tempo-lavoro di cura, anche come fonte di lavoro e di cittadinanza; Ritenuto che nelle sedi formative vanno promossi percorsi culturali finalizzati all'acquisizione di una identità di genere, all'educazione, alla convivenza, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra donne e uomini; Considerato che l'Organizzazione mondiale della Sanità ha definito la salute come complessivo benessere psicofisico della persona e non come semplice assenza di malattie; che questa concezione della salute va assunta come principio ispiratore delle politiche sociali e sanitarie, sia per rispondere ai bisogni di salute di tutta la popolazione, sia per garantire la salute riproduttiva delle donne; Considerato che i movimenti delle donne, portatori dell'idea di differenza di genere, sono stati elemento propulsivo nella redazione del programma di azione di Pechino; Considerato che nella quarta conferenza mondiale sulle donne sono stati individuati numerosi obiettivi strategici per l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace; che i governi si

sono impegnati a realizzare azioni conseguenti in relazione alle specificità delle singole realtà nazionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 1997; Su proposta del Ministro per le pari opportunità;

Indirizza ai Ministri la seguente direttiva:

I Ministri, nell'esercizio delle rispettive competenze e con le iniziative di volta in volta necessarie, perseguiranno i seguenti obiettivi, nell'ambito degli obiettivi strategici indicati nella dichiarazione e nel programma di azione della quarta conferenza mondiale sulle donne, allo scopo di promuovere l'acquisizione di poteri e responsabilità da parte delle donne, di integrare il punto di vista della differenza di genere in tutte le politiche generali e di settore, di promuovere nuove politiche dell'occupazione, dei tempi di vita e dell'organizzazione del lavoro, di riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini.

Articolo 1

Art. 1.

1. Acquisizione di poteri e responsabilità (empowerment) obiettivo strategico G.1.

L'obiettivo consiste nel perseguimento delle condizioni per una presenza diffusa delle donne nelle sedi in cui si assumono decisioni rilevanti per la vita della collettività, e si esplica nelle seguenti

Azioni.

1.1. Assicurare una presenza significativa delle donne, valorizzandone competenze ed esperienze, negli organismi di nomina governativa e in tutti gli incarichi di responsabilità dell'amministrazione pubblica.

1.2. Analizzare gli effetti dei sistemi elettorali vigenti, a livello europeo, nazionale e locale, sulla rappresentanza politica delle donne negli organismi elettivi.

1.3. Analizzare l'impatto dei sistemi e dei percorsi formativi, di aggiornamento, dei modelli organizzativi del settore pubblico, sull'acquisizione di incarichi di responsabilità da parte delle donne nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione e proporre gli opportuni adeguamenti.

Articolo 2

Art. 2.

2. Integrazione del punto di vista di genere nelle politiche governative (mainstreaming) - obiettivo strategico H.1.

L'obiettivo consiste nel rafforzamento e adeguamento dei meccanismi istituzionali del mainstreaming , e si esplica nelle seguenti

Azioni.

2.1. Assicurare un coordinamento strutturale e permanente dell'azione dei Ministeri, al fine di riesaminare normative, politiche e programmi, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nella presente direttiva e studiare eventuali proposte innovative.

2.2. Assumere iniziative, adottare regolamenti e altri atti necessari alla piena e tempestiva attuazione della presente direttiva.

2.3. Verificare lo stato di attuazione delle normative in materia di parità, e in particolare della legge 10 aprile 1991, n. 125, anche al fine di valutare l'adeguatezza degli strumenti istituzionali; avviare, con l'apporto della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità e del Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro, un processo di riforma finalizzato alla costruzione di un sistema articolato preposto all'attuazione del mainstreaming .

Articolo 3

Art. 3.

3. Analisi dei dati e valutazione di impatto - obiettivo strategico H.3.

L'obiettivo consiste nella produzione e diffusione di dati e informazioni disaggregati per sesso, nonché nella valutazione di impatto equitativo di genere delle politiche governative, e si esplica nelle seguenti

Azioni.

3.1. Valutare l'impatto equitativo della riforma dello Stato sociale, con particolare riferimento ai rapporti tra i sessi e le generazioni.

3.2. Adottare il metodo della valutazione di impatto sulle strutture e le relazioni di genere prima dell'adozione di qualunque azione di governo.

3.3. Realizzare un libro bianco sul lavoro, che analizzi in particolare l'influenza della differenza di genere sulle trasformazioni dei lavori e sulle tipologie di lavoro nelle diverse fasce d'età e nei diversi settori e zone del Paese.

3.4. Contribuire allo sviluppo, anche per il tramite dell'ISTAT e del Sistema statistico nazionale, la progettazione, la rilevazione e l'elaborazione delle statistiche con disaggregazioni per sesso e per età; dare priorità alle caratteristiche proprie di ciascun sesso nella programmazione della ricerca, nella rilevazione dei dati e nell'analisi.

3.5. Promuovere ricerche mirate a fare emergere le problematiche connesse alla differenza di genere, in particolare fondandosi su dati delle statistiche ufficiali.

Articolo 4

Art. 4.

4. Formazione a una cultura della differenza di genere - obiettivo strategico B.4.

L'obiettivo consiste nel recepire, nell'ambito delle proposte di riforma della scuola, dell'università, della didattica, i saperi innovativi delle donne, nel promuovere l'approfondimento culturale e l'educazione al rispetto della differenza di genere, e si esplica nelle seguenti

Azioni.

4.1. Promuovere l'introduzione, negli insegnamenti curricolari, dello studio dei diritti fondamentali delle donne, secondo le enunciazioni delle Convenzioni e dei Documenti delle Nazioni unite.

4.2. Favorire e incrementare la conoscenza del percorso delle donne nella storia e del loro contributo, e di quello dei movimenti femminili e femministi, allo sviluppo e al progresso della società, anche mediante la promozione di progetti didattici di carattere disciplinare o interdisciplinare, di iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti e mediante la produzione di materiali didattici.

4.3. Promuovere iniziative formative orientate al rispetto delle differenze e alla soluzione pacifica delle controversie e dei conflitti.

4.4. Promuovere, anche mediante percorsi articolati, l'educazione alla sessualità, alla consapevolezza e alla valorizzazione della differenza di genere, a rapporti tra i sessi fondati sull'affettività, sulla reciprocità e sulla condivisione di responsabilità.

4.5. Consultare nell'iter di discussione sulle proposte di riforma della scuola e dell'università le associazioni delle ricercatrici, delle pedagogiste, delle insegnanti, delle studentesse.

4.6. Favorire le condizioni per l'accesso delle donne alla ricerca e alle cattedre universitarie.

Articolo 5

Art. 5.

5. Politiche di sviluppo e di promozione dell'occupazione - obiettivo strategico F.5.

L'obiettivo consiste nel rafforzare le strutture produttive legate alla innovazione, nell'investire nei settori della qualità della vita, della formazione, della cultura, della salvaguardia del territorio e dell'ambiente, e si esplica nelle seguenti

Azioni.

5.1. Valutare l'impatto equitativo di genere nella scelta dei settori di sviluppo e dei programmi di investimento.

5.2. Quantificare le ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione e di formazione professionale.

5.3. Finanziare incentivi per l'occupazione femminile nelle aree di crisi e del Mezzogiorno, dove la disoccupazione delle donne è particolarmente elevata.

5.4. Assumere il patto territoriale e gli altri strumenti di contrattazione a livello locale come momenti privilegiati per definire e perseguire obiettivi strategici per l'occupazione femminile.

5.5. Adottare programmi finalizzati alla formazione mirata, alla transizione scuola-lavoro, alla promozione di competenze femminili nell'ambito di lavori socialmente utili e del settore non-profit, alla sperimentazione di itinerari professionali di alta specializzazione.

5.6. Sperimentare, anche con azioni pilota, iniziative volte a contrastare il lavoro sommerso, anche attraverso attività formative per la creazione di lavoro indipendente, valorizzando nuove competenze femminili.

Articolo 6

Art. 6.

6. Professionalità e imprenditorialità femminile - obiettivo strategico F.2.

L'obiettivo consiste nel promuovere nuovo sviluppo attraverso la valorizzazione del potenziale di innovazione costituito dalla professionalità e dall'imprenditorialità femminile, e si esplica nelle seguenti

Azioni.

6.1. Potenziare e incentivare tutte le iniziative tese a creare occupazione e in particolare promuovere autoimprenditorialità, anche mediante l'utilizzazione e il potenziamento della legislazione a favore della creazione di impresa e la piena applicazione della normativa sul prestito d'onore per giovani.

6.2. Sostenere le esperienze del privato-sociale definendo standard di qualità delle prestazioni ed elaborando nuovi sistemi di regolazione appropriati alla diversificazione e innovazione delle tipologie di lavoro.

6.3. Realizzare un monitoraggio permanente sull'accesso delle donne ai fondi strutturali europei, garantire trasparenza nella informazione e nella gestione, promuovere iniziative volte alla piena utilizzazione dei finanziamenti anche attraverso misure di sostegno alla progettazione; realizzare un monitoraggio permanente sull'imprenditorialità femminile e sulla formazione professionale, anche allo scopo di potenziare la ricerca e la sperimentazione su percorsi professionali innovativi.

Articolo 7

Art. 7.

7. Politiche dei tempi, degli orari e dell'organizzazione del lavoro - obiettivo strategico F.6.

L'obiettivo consiste nel realizzare politiche dei tempi e dei cicli di vita che consentano a donne e uomini di svolgere, in fasi diverse dell'esistenza, gli impegni di lavoro, di cura, di formazione culturale e professionale; consiste altresì nel promuovere politiche di organizzazione del lavoro che valorizzino la differenza di genere e non determinino discriminazioni in base al sesso, nell'accesso al lavoro e nello sviluppo della carriera, e si esplica nelle seguenti

Azioni.

7.1. Promuovere, in sede di concertazione tra governo e parti sociali, l'adozione di politiche degli orari di lavoro flessibili, tali da adattarsi alle diverse esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, nei diversi periodi di vita, con possibilità di optare per moduli di orario ridotto e di rientrare nel modulo del tempo pieno senza penalizzazioni di carriera.

7.2. Avviare uno studio in sede interministeriale allo scopo di analizzare - anche in seguito alla risoluzione approvata dal Parlamento europeo in materia di riduzione e adattamento del tempo di lavoro - i costi e i benefici in termini finanziari, di benessere e coesione sociale, di politiche orientate alla riduzione dell'orario di lavoro.

7.3. Definire e proporre, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, una nuova disciplina del lavoro notturno per donne e uomini che preveda garanzie per lavoratrici e lavoratori sui limiti di svolgimento dei turni di notte e sulla tutela della salute, e che garantisca una tutela rafforzata alle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento ferma restando la disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903.

7.4. Definire e proporre una nuova disciplina dei congedi parentali volta a riconoscere a entrambi i genitori il diritto individuale di assentarsi, oltre

il periodo perinatale, per motivi inerenti alla salute o ad altre esigenze delle figlie e dei figli.

7.5. Definire e proporre una nuova disciplina generale sui congedi formativi e promuoverne l'applicazione anche attraverso la contrattazione nel settore pubblico, in modo da garantire alle lavoratrici e ai lavoratori la possibilità di fruire di periodi di assenza dal lavoro da dedicare alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale.

7.6. Favorire le azioni volte alla riforma delle normative che regolano i tempi di vita e di lavoro nelle città.

7.7. Sviluppare e rendere periodiche le indagini sull'uso del tempo, anche al fine di misurare il valore economico del lavoro non retribuito e di valutare l'asimmetria dei ruoli all'interno delle famiglie.

7.8. Riconoscere e valorizzare il lavoro di cura, anche mediante iniziative nel campo della sicurezza e della tutela della persona.

7.9. Promuovere, anche in relazione all'accesso ai finanziamenti pubblici, azioni positive che prevedano modifiche dell'organizzazione del lavoro volte a valorizzare le risorse umane, in particolare nell'ambito della pubblica amministrazione.

7.10. Analizzare i processi di riorganizzazione o privatizzazione delle aziende pubbliche, anche dotandosi di appositi strumenti di osservazione, per realizzare un monitoraggio degli itinerari professionali e di carriera femminili.

7.11. Promuovere la piena applicazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in particolare nella parte riguardante le azioni in giudizio contro le discriminazioni indirette.

Articolo 8

Art. 8.

8. Prevenzione e tutela della salute - obiettivi strategici C.1-C.5.

L'obiettivo consiste nella tutela della salute delle donne e degli uomini, intesa come complessivo benessere psicofisico, e nella promozione di iniziative volte a sostenere la realizzazione del desiderio di maternità e ad assicurare una procreazione libera e responsabile, e si esplica nelle seguenti

Azioni.

8.1. Valorizzare, nel Piano sanitario nazionale, le azioni dirette alla tutela della salute della donna in tutte le fasi della vita.

8.2. Promuovere il piano socio-assistenziale nazionale, realizzando preventivamente una valutazione di impatto equitativo secondo il genere.

8.3. Incentivare nel progetto obiettivo specifico per la salute materno-infantile, le azioni mirate ai fattori di rischio, alla diagnosi precoce, alla prevenzione, alla salute riproduttiva.

8.4. Favorire lo sviluppo di una umanizzazione del parto, mediante l'adeguamento delle strutture e la disponibilità del personale, per creare un luogo ove si verifichi la sintesi razionale tra servizio sanitario pubblico e rispetto della persona.

8.5. Predisporre un testo unico sulla maternità, anche allo scopo di armonizzare le normative di settore e di accrescere i livelli di tutela delle categorie meno protette.

8.6. Sviluppare le indagini e le rilevazioni orientate a evidenziare le differenze di genere nella salute, con particolare riferimento a fattori di rischio, prevenzione, cronicità, disabilità, salute riproduttiva.

Articolo 9

Art. 9.

9. Prevenzione e repressione della violenza - obiettivi strategici D.1-D.3.

L'obiettivo consiste nel promuovere efficaci iniziative di contrasto della violenza nelle relazioni personali e della prostituzione coatta, e si esplica nelle seguenti

Azioni.

9.1. Sviluppare e dare periodicità, definendo nuove metodologie di indagine, alle rilevazioni statistiche sui fenomeni di violenza sessuale e abusi sessuali, anche in ambito familiare, maltrattamenti, molestie sessuali nel luogo di lavoro.

9.2. Realizzare un osservatorio permanente sul fenomeno della violenza sulle donne e sulle o sui minori, anche allo scopo di effettuare un monitoraggio e una verifica della nuova normativa in materia di reati di violenza sessuale e di analizzare la giurisprudenza in materia di reati sessuali e di maltrattamenti in famiglia.

9.3. Predisporre una nuova normativa che introduca provvedimenti cautelari urgenti in caso di violenza domestica.

9.4. Promuovere strategie efficaci di contrasto della prostituzione coatta, in particolare la realizzazione di campagne di informazione e l'adozione di misure di protezione e di ricerca di occasioni di lavoro per le donne che vogliono sottrarsi al racket della prostituzione e allo sfruttamento sessuale.

Articolo 10

Art. 10.

10. Cooperazione e relazioni internazionali - obiettivi strategici E.1-E.4.

L'obiettivo consiste nello sviluppo di una politica estera tesa alla pace, alla cooperazione e al pieno rispetto dei diritti umani, in cui le differenze di genere nelle diverse culture siano occasione di ascolto reciproco e di reale confronto, e si esplica nelle seguenti

Azioni.

10.1. Sviluppare iniziative volte al riconoscimento e all'effettivo rispetto dei diritti umani delle donne e delle bambine.

10.2. Valorizzare il contributo delle donne nelle relazioni internazionali e per la soluzione pacifica dei conflitti, utilizzando in particolare le competenze femminili presenti nelle aree di crisi.

10.3. Sviluppare nuove forme di cooperazione volte alla piena valorizzazione dell'autonomia delle donne in tutte le sfere della società e dell'economia, con particolare riguardo al ruolo che le donne possono assumere nella lotta alla povertà.

11. La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

12. La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.